COMUNE DI SANTA NINFA

Libero consorzio di Trapani
Area affari generali
protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it

Prot. 18485 del 18.11.2025

AVVISO PUBBLICO

"PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO" AI SENSI DEGLI ARTT. 68 E 69 T.U.L.P.S

Si comunica che a decorrere dal 15.10.2025, in esecuzione al D. L.g.s. n° 138 del 12 settembre 2025 la competenza al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 68 e dall'art. 69 del T.U.L.P.S fa capo al Comune di Santa Ninfa e in particolare al Servizio SUAP al quale va indirizzata la relativa istanza.

Destinatari dell'Avviso.

Il servizio è rivolto a chi intende organizzare manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimenti temporanei in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia all'aperto che al chiuso.

Procedura ordinaria – Licenza.

Requisiti soggettivi dell'organizzatore.

- Requisiti richiesti dall'art. 11 del T.U.L.P.S (a titolo esemplificativo: non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo; non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza).

- Requisiti richiesti dall'art. 67 del Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

Presupposti oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.

L'organizzatore deve essere in possesso (dichiarandolo nell'istanza) di tutte le altre autorizzazioni necessarie, a titolo esemplificativo:

- disponibilità dell'area pubblica o privata in cui s'intende realizzare l'evento;
- idoneità degli spazi in cui si volge l'evento (agibilità ex art. 80 TULPS);
- certificato di prevenzione incendi (per i locali chiusi);
- certificato di regolare esecuzione degli impianti;
- collaudo annuale delle attrezzature (per le giostre e spettacoli viaggianti);
- certificato di corretto montaggio di eventuali strutture (tensostrutture, palchi, giostre, ecc.);
- autorizzazione alle immissioni sonore in deroga alla normativa vigente o contenimento dell'impatto acustico entro i limiti della normativa vigente ed altro ancora);

- piano sanitario asseverato dalla Centrale Operativa del 118 con indicazione dei soggetti che lo implementano (D.A. salute Regione Sicilia del 31.10.2017 pubblicato nella G.U.R.S. nr. 50 parte I del 17.11.2017) – da allegare all'istanza;
- piano di sicurezza e di evacuazione asseverato da un tecnico abilitato, in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche (connesse al sito scelto per la sua realizzazione);
- parere della competente commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli previsto dall'art. 80 del T.U.L.P.S. ed artt. 141, 141-bis e 142 del R.D. nr. 635/1940 (quando ad esempio l'area viene in qualche modo delimitata e/o siano previste strutture atte a contenere il pubblico), a prescindere dalla circostanza che, per assistere all'evento, sia previsto l'acquisto di un biglietto;

Modalità di presentazione delle istanze.

Gli organizzatori devono presentare l'istanza mediante il portale "impresainungiorno.gov.it" all'ufficio SUAP del Comune di Santa Ninfa – almeno trenta giorni prima dell'evento – secondo le modalità ivi previste. Al fine di facilitare la lavorazione della pratica nelle more della piena implementazione delle funzionalità sul portale occorre specificare nella compilazione pratica -dati dichiarazioni -oggetto della pratica – descrizione sintetica – "richiesta licenza pubblico spettacolo art. 68 TULPS" .

L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per l'evento.

Procedura semplificata - SCIA.

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività

Anche per la Scia restano validi i requisiti soggettivi dell'organizzatore, i presupposti oggettivi e le modalità di presentazione sopra indicati. In caso di Scia il termine per la presentazione è di almeno 15 giorni prima della data prevista per l'evento.

Procedura spettacoli dal vivo fino a 2000 partecipanti - SCIA.

In base al D.L. 27 dicembre 2024 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 16 si rammenta che "per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Anche per la Scia restano validi i requisiti soggettivi dell'organizzatore, i presupposti oggettivi e le modalità di presentazione sopra indicati. In caso di Scia il termine per la presentazione è di almeno 15 giorni prima della data prevista per l'evento.

La Responsabile del Servizio Sviluppo Economico
f.to Sig.ra Antonina Licinio

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
f.to Dott. Alessandro Errante Parrino

Avvertenze:

1) La licenza per lo svolgimento di pubblici spettacoli è personale e per questo motivo, nel caso di cambio gestione di un locale, il subentrante non potrà avvalersi delle eventuali licenze richieste dal precedente gestore.
2) La realizzazione di trattenimenti privi di carattere imprenditoriale non richiede né licenza né SCIA. Tuttavia, affinché l'evento possa ritenersi privo di carattere imprenditoriale, è necessario che concorrano tutte le seguenti condizioni:
- assenza di attrezzature specifiche (pedane, palchi, impianti, ecc.);
- assenza di forme di pagamento aggiuntivo (ad es. aumento del costo della consumazione);
- assenza di specifica pubblicità dello spettacolo o del trattenimento.

NOTA 1 - PRESCRIZIONI CERTIFICATIVE

PER GLI EVENTI NON SOGGETTI ALLE VERIFICHE DI AGIBILITA' DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA; COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA), DI SEGUITO L'ELENCO DELLE
DOCUMENTAZIONI TECNICHE E CERTIFICATIVE OBBLIGATORIE, IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'EVENTO PER CUI SI RICHIEDE LICENZA, RESE A FIRMA DI PROFESSIONISTA ABILITATO, DA TENERE OBBLIGATORIAMENTE A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA' COMPETENTI IN CASO DI SOPRALLUOGO.

A - AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA :

- Relazione tecnica e progetto a firma di tecnico abilitato dell'impianto elettrico in caso di presenza di attrezzature elettriche e amplificazioni sonore;
- Dichiarazione di conformità degli impianti tecnici realizzati per la manifestazione e ricadenti nel campo di applicazione del DM 22.01.2008, n. 37, con relativi allegati;
- Certificazioni relative alle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali utilizzati per gli allestimenti della manifestazione;
- Dichiarazione a firma del titolare della manifestazione che attesti l'osservanza delle prescrizioni di esercizio di cui al titolo XVIII del DM 19.08.1996 (Gestione della Sicurezza);
- Designazione degli addetti alle misure di sicurezza antincendio e relativa attestazione di adeguatezza tecnica;
- Piano di emergenza ed evacuazione;
- Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione;
- Dichiarazione a firma del Professionista incaricato attestante l'adozione delle misure di Safety conseguenti all'emanazione della Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) 18/07/2018, come recepita dalla locale Prefettura.

B - AI FINI DELLA SICUREZZA STRUTTURALE:

- Relazione di calcolo delle strutture temporanee da allestire per la manifestazione indicante:
  - ✓ caratteristiche dimensionali e costruttive di tutte le strutture installate;
  - ✓ carichi e sovraccarichi considerati;
  - ✓ modalità di ancoraggio e/o controvento;
  - ✓ particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, etc).

- Certificato di collaudo statico delle strutture allestite e Certificato d'idoneità statica delle masse sospese.

NOTA 2 - PRESCRIZIONI GENERALI

indirizzate all'organizzatore/responsabile della sicurezza negli eventi di pubblico spettacolo/trattenimento

1. Attuare le indicazioni di cui alla guida "per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità" allegate alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 1101/1/100 (10) in data 18 luglio 2018;
1. obbligo da parte del responsabile dell'emergenza di interrompere l'evento al verificarsi del superamento dell'affluenza prevista e in ogni caso in cui possano essere pregiudicate le misure di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità delle persone pertanto l'organizzatore dovrà attuare quanto previsto dal Titolo XIV del D.M 19/8/1996."
2. sia sempre presente idoneo personale, in numero congruo alla prevista gestione dell'emergenza, regolarmente formato ai sensi del D.M 02 settembre 2021 a rischio elevato, per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, in funzione del numero degli spettatori ed in particolare:

    - 2 addetti per capienza fino a 500 persone;
    - 3 addetti per capienza fino a 1000 persone;
    - 5 addetti per capienza fino a 5.000 persone;

3. valutare nel caso di allestimenti (gazebo, schermi, fondali su telaio, etc..) che possano avere limitazioni all'uso nel caso di vento forte, indicate nei collaudi e nelle relazioni tecniche delle strutture allestite, la necessità di installare un anemometro per il controllo della velocità del vento ed attuare la conseguente messa in sicurezza dell'area della manifestazione e di quelle limitrofe;
4. durante le manifestazioni in cui sono allestiti impianti elettrici ed audio, sia sempre presente un tecnico elettricista a conoscenza degli impianti che possa operare in caso di necessità;
5. se sull'area (pubblica) in cui è previsto lo spettacolo sono presenti delle alberate, occorre richiedere la verifica fitostatica al Servizio Gestione Verde del Comune ed attuare le eventuali prescrizioni in caso di condizioni meteorologiche proibitive, in particolare in caso di vento forte; in caso di evento su area privata la verifica dovrà essere effettuata da professionista abilitato;
6. nel caso gli allestimenti permangano sull'area pubblica per più giorni, indipendentemente dalla durata della manifestazione e, quindi soggetti a possibili atti di vandalismo/danneggiamento, nel caso non sia prevista la guardiania, prima di ogni utilizzo ne dovrà essere verificata la stabilità;
7. anche se è prevista una compartimentazione tra la zona spettacolo e la zona pubblico, dovrà essere previsto un presidio per evitare che il pubblico venga in contatto con eventuali

impianti elettrici-audio allestiti, che comunque andranno certificati e resi inaccessibili al pubblico;

8. nel caso di manifestazioni in cui per l'allestimento venga derivata l'energia elettrica da un impianto elettrico esistente, il tecnico che certificherà gli impianti allestiti dovrà avere a disposizione le verifiche dell'impianto esistente e la verifiche di legge dell'impianto di terra in corso di validità;
9. nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, si evidenzia l'importanza di utilizzare modalità ed accorgimenti utili a garantire che l'attività svolta non possa costituire un pericolo per la pubblica incolumità.